

Prot: ADMUC/95971/RU

Roma, 19 marzo 2020

A: ASSODISTIL
CONFINDUSTRIA
FERECHIMICA
ASSICC
FEDERFARMA
A.S.SO.FARM.

OGGETTO: Misure urgenti per contenimento emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcole utilizzato per produzione di igienizzanti. Semplificazione provvedimenti autorizzatori e modalità di impiego.

PREMESSA

In riferimento alle misure connesse all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, si rappresentano, per quanto di interesse, gli indirizzi applicativi adottati da questa Agenzia riguardanti le modalità di fornitura di alcole utilizzato per la fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante, anche al fine di sopperire alla loro crescente carenza.

Si conferma in primo luogo che l'impiego di alcole nel predetto uso beneficia dell'esenzione da accisa e pertanto sui quantitativi di prodotto destinati alla produzione di disinfettanti non gravano oneri tributari riferiti all'accisa stessa.

In linea con l'accordata semplificazione procedimentale per gli impieghi di alcole puro, alcole denaturato ed alcole isopropilico nei casi in esame, d'intesa con la Direzione centrale Antifrode e Controlli, per la durata del periodo emergenziale gli operatori si atterrano alle seguenti prescrizioni.

I. Formule di denaturazione speciale dell'alcole

Per l'attività di produzione di che trattasi, è ammesso il ricorso a tutte le formule contemplate dall'art. 2, comma 2, del D.M. n.524/96, indipendentemente dalla correlazione indicata nel medesimo decreto.

Parimenti, è consentito l'impiego di alcole denaturato con la formula di denaturazione dell'eurodenaturante (alcole DG - con o senza il colorante rosso) e, quindi, può essere utilizzato anche l'alcole denaturato con tale formulazione generale (vale a dire, 1 litro di alcole isopropilico; 1 litro di metiletiletone - MEK; 1 grammo di denatonio benzoato per ettolitro anidro di alcole).

Sono altresì ammesse le seguenti formule di denaturazione (quantità e concentrazioni da intendersi su ettolitro anidro di alcole):

- acetato di etile 1% v/v e denatonio benzoato 1 g;
- glicerolo 1% v/v e denatonio benzoato 1 g;
- isopropanolo 1% v/v e denatonio benzoato 1 g;
- isopropanolo 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2 % v/v;
- acetato di etile 1% v/v e lorexidina digluconato 0,2 % v/v;
- glicerolo 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2 % v/v;
- glicole propilenico 1% v/v e denatonio benzoato 1 g;
- glicole propilenico 1% v/v e clorexidina digluconato 0,2 % v/v.

Attesa la segnalata carenza di sostanze denaturanti nelle predette formule e in quelle dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 524/96 sono consentite anche le sostituzioni, da sole o congiuntamente (da intendersi da aggiungere all'alcole in quantità pari a quelle previste per le sostanze che vanno a sostituire):

- del metiletilchetone (MEK) con acetone o con dietilftalato;
- dell'isopropanolo con acetato di etile, con alcol ter-butilico (TBA);
- del timolo con eucaliptolo o con il mentolo.

Per la durata del periodo emergenziale, l'autorizzazione all'impiego delle enucleate formule di denaturazione sarà rilasciata prescindendo dalla richiesta del parere vincolante della Direzione centrale Antifrode e Controlli - Ufficio laboratori, prescritta dalla nota prot.1320/V/AGT del 30 marzo 2007, come modificata dalla nota prot.161596 del 26 novembre 2019.

L'Ufficio delle dogane provvederà ad inviare alla predetta Direzione centrale copia dell'istanza pervenuta dall'esercente e della relativa autorizzazione.

Qualora al termine del periodo emergenziale, il fabbricante intenda continuare la produzione in oggetto indicata, la relativa autorizzazione dovrà essere confermata dal predetto Ufficio laboratori secondo le ordinarie modalità e, quindi, con l'espressione del relativo parere vincolante.

II. Censimento degli utilizzatori di alcole denaturato per uso esente. Utilizzatori occasionali

L'utilizzatore finale dell'alcole etilico denaturato nell'uso esente di che trattasi (vale a dire, il fabbricante del prodotto disinfettante o igienizzante, ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc) è tenuto a formulare istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.M. n. 524/96, precisando, in particolare, oltre la formula di denaturazione ritenuta idonea, anche i depositi fiscali fornitori di alcole denaturato speciale (DS) e la quantità indicativa di alcole DS che intende utilizzare.

Qualora l'utilizzatore sia già censito con la qualifica di destinatario registrato ex art. 8 del D.Lgs. n. 504/95 per effetto di pregresse richieste di impiego di alcole in usi esenti, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione alla fabbricazione del nuovo prodotto integrando quelle preesistenti ed il

trasferimento dell'alcole DS è effettuato con il prescritto e-AD emesso dal depositario autorizzato.

Nel caso in cui l'utilizzatore richieda per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcole DS in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale (nel seguito, tale fabbricante è indicato come *utilizzatore occasionale*), lo stesso allega all'istanza, oltre ai predetti elementi istruttori, anche un'apposita dichiarazione di impiego, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, recante i quantitativi di alcole DS condizionato che si intende ritirare da ciascun fornitore. Analoga dichiarazione è presentata contestualmente dall'utilizzatore occasionale a ciascuno dei propri fornitori.

L'Ufficio, ricevuta la predetta istanza completa di tutti gli elementi richiesti, rilascia all'utilizzatore occasionale l'autorizzazione all'impiego di alcole DS all'uso esente, inviandone copia a ciascuno dei fornitori ed alla Direzione centrale Antifrode e controlli (per gli adempimenti successivi di cui al par.1).

Gli Uffici delle Dogane conservano le richieste pervenute dagli utilizzatori occasionali per i controlli successivi, al termine del periodo emergenziale, anche mediante sopralluogo presso l'utilizzatore occasionale, sull'effettiva utilizzazione dell'alcol DS nell'impiego dichiarato.

I fornitori degli utilizzatori occasionali inviano i quantitativi di alcole DS di cui alla dichiarazione di impiego con la scorta del DAS o di altro documento di trasporto recante le medesime informazioni, sul quale sono riportati gli estremi della relativa fattura nonché la dizione "alcole denaturato speciale per uso esente a seguito emergenza COVID 19 - autorizzazione UD (*città*) prot. xxxxx del xx/xx/xxxx".

Qualora al termine del periodo emergenziale, l'utilizzatore occasionale intenda continuare la produzione in oggetto indicata, lo stesso dovrà richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la qualificazione di destinatario registrato prevista dall'art. 2 del D.M. 524/96 ed operare sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo.

III. Utilizzo dell'alcole giacente in distillerie prive di opifici di denaturazione

In considerazione dell'elevatissima richiesta di alcole per la fabbricazione di prodotti igienizzanti a causa del periodo emergenziale, anche al fine di evitare indebite speculazioni sul prezzo del prodotto denaturato, si rende necessario consentire, in via eccezionale e per la durata dell'emergenza, l'effettuazione di denaturazioni straordinarie anche presso distillerie non munite di appositi opifici.

A tal fine, la distilleria che produce alcol dovrà approvvigionarsi dei denaturanti necessari, predisporre i serbatoi per contenere il prodotto denaturato ed adeguare conseguentemente le proprie contabilità, fornendo apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente dell'intenzione di effettuare denaturazioni per la durata del periodo emergenziale.

Le denaturazioni straordinarie saranno effettuate previa presentazione di comunicazione preventiva all'Ufficio delle dogane territorialmente competente ed alla presenza obbligatoria di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.

La predetta attività rientra tra i servizi indifferibili legati alla fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa per i quali è ammessa nel periodo emergenziale la presenza di funzionari direttamente presso lo stabilimento di produzione.

IV. Utilizzo dell'alcole denaturato generale con eurodenaturante

Per l'intera durata del periodo emergenziale, come richiamato nel paragrafo 1, è ammesso l'impiego dell'alcole denaturato con eurodenaturante (vale a dire, la nuova formulazione nazionale dell'alcole DG) per la fabbricazione dei prodotti in oggetto indicati.

Per i soli fini fiscali di competenza dell'Agenzia, l'impiego di tale tipologia di alcole denaturato, ordinariamente reperibile presso i supermercati, per la produzione di che trattasi può essere liberamente effettuato senza alcun vincolo di comunicazione o di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici delle dogane competenti.

Tale previsione, sempre per i soli fini fiscali di competenza dell'Agenzia e prescindendo quindi da profili sanitari, è valida anche per l'alcole denaturato con una qualsiasi delle formulazioni oggetto del reciproco riconoscimento ai sensi del regolamento della Commissione n.162/2013 del 21 febbraio 2013.

V. Procedura eccezionale e straordinaria per l'impiego di alcole puro nell'uso esente ex art. 27, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.504/95

Per l'intera durata del periodo emergenziale, solo laddove, per dimostrate circostanze che rendano impossibile reperire le sostanze denaturanti necessarie per la denaturazione, le sopra esposte procedure non risultino sufficienti per garantire la fornitura di alcole DS agli utilizzatori, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente, in via assolutamente residuale e straordinaria, può autorizzare il trasferimento di alcole puro, non denaturato, in esenzione da accisa verso gli utilizzatori stessi.

A tal fine, l'Ufficio acquisisce preventivamente la dichiarazione, resa e sottoscritta da parte dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante l'impossibilità oggettiva, per le descritte circostanze, di reperimento presso i fornitori indicati di alcole DS per i quantitativi necessari.

Qualora l'utilizzatore sia già censito con la qualifica di destinatario registrato ex art. 8 del D.Lgs. n. 504/95, lo stesso è abilitato a ricevere il prodotto, con il prescritto e-AD, sulla sola base della predetta dichiarazione.

Nel caso degli utilizzatori occasionali, l'Ufficio delle dogane rilascia l'autorizzazione al trasferimento del prodotto limitatamente ai quantitativi richiesti per la fabbricazione di che trattasi e sino a quando non saranno ristabilite le condizioni per la fornitura dell'alcole DS.

Per gli utilizzatori occasionali, il trasferimento è autorizzato, per ciascuna fornitura, solo per alcole puro condizionato in recipienti e per un quantitativo massimo non superiore a 100 litri.



IL DIRETTORE

Le dichiarazioni rese dagli utilizzatori occasionali saranno oggetto di sistematico controllo da parte degli Uffici delle dogane al termine della fase emergenziale, a fini di riscontro del regolare impiego del prodotto nell'uso previsto.

I fornitori inviano i quantitativi di alcole puro agli utilizzatori occasionali con la scorta del DAS o di altro documento di trasporto recante le medesime informazioni, sul quale sono riportati gli estremi della relativa fattura nonché la dizione “alcole puro per uso esente a seguito emergenza COVID 19 - autorizzazione UD (città) prot. xxxxx del xx/xx/xxxx”.

Marcello Minenna